



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370
e-mail: amministrazione@accademiabellearti.laquila.it Internet: www.accademiabellearti.laquila.it
Cod. Fiscale 80006960662 – Cod. Meccanografico AQSM01000N

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2014

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, a termine dell'art.11 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia, indice le elezioni, fissando la data delle stesse e dell'eventuale ballottaggio.
2. Il Direttore, contestualmente all'adozione del provvedimento che indice le elezioni, convoca il Consiglio Accademico competente a nominare i docenti, tre titolari e due supplenti, destinati a comporre la commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.
3. In caso di dimissioni e/o di cessazione anticipata dall'incarico del Direttore, il Vice-Direttore ne assume i poteri e provvede agli adempimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 2

Elettorato Attivo

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia dell'Accademia, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio attivo presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché ai docenti supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso l'Accademia di Belle Arti di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione in tal senso.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto e affisso all'albo, a cura del Direttore Amministrativo, entro quindici giorni antecedenti la data delle elezioni. Detto elenco dovrà restare affisso all'Albo fino al termine delle operazioni elettorali.
3. Eventuali errori od omissioni nell'elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, su conforme delibera della Commissione elettorale, fino alla chiusura del seggio elettorale.

Art. 3

Elettorato passivo - Presentazione candidature

1. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di I fascia in servizio presso l'Istituzione e ai docenti in servizio presso altre Accademie di Belle Arti, con incarico a tempo indeterminato e che abbiano esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 132/03, con almeno 7 anni di servizio svolto nelle Accademie di Belle Arti, a norma dell'art. 14 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia.
2. È altresì necessario:

- a. Non essere incorso, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, in sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero scritto;
 - b. Non aver riportato, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi;
 - c. Non ricoprire cariche di direzione artistica o didattica presso enti, pubblici o privati, che possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d'interessi con quelli dell'ente "Accademia", del suo personale o dei suoi studenti;
 - d. Essere in possesso dei requisiti di cui alla Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, art. 14 (Direttore).
3. Coloro i quali aspirano ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità sopra determinati, dovranno presentare al Direttore Amministrativo la propria candidatura corredata da curriculum "vitae et studiorum" e dal programma che l'aspirante candidato intende realizzare se eletto Direttore. Tali documenti saranno esposti ed affissi all'albo dell'Accademia a cura del Direttore Amministrativo, a disposizione degli elettori, in apposito spazio pubblico dedicato alle attività elettorali nel corso dell'intero periodo di svolgimento delle procedure elettorali, fino all'elezione del Direttore.
4. L'aspirante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata e formalizzata ai sensi delle norme vigenti, nella quale dichiara il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento.
5. La candidatura, compilata e corredata come sopra, indirizzata al Direttore Amministrativo, deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente le votazioni.

Art. 4

Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale, composta da tre docenti titolari e due docenti supplenti viene designata dal Consiglio Accademico; essa individua, al proprio interno, il Presidente e il segretario. La Commissione delibera ed opera sempre a maggioranza.
2. La Commissione elettorale, per l'attuazione dei propri compiti ha diritto a strumenti, luoghi, servizi dell'Accademia e può fruire della collaborazione degli uffici amministrativi. Essa verifica la sussistenza dei requisiti dei candidati e garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.

La Commissione elettorale provvede ai seguenti adempimenti:

- a. Verifica l'ammissibilità delle candidature, in relazione al possesso dei requisiti necessari ai sensi del D.P.R. 132/2003, dello Statuto di autonomia dell'Accademia e del presente Regolamento;
- b. Entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, pubblica l'elenco dei candidati all'Albo della sede dell'Accademia ove lo stesso resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali;
- c. Esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre tre giorni dall'affissione all'albo dell'elenco dei candidati di cui alla lettera b), comunicando l'esito entro due giorni successivi alla produzione del ricorso;
- d. Predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- e. Assicura il funzionamento del seggio;
- f. Risolve le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
- g. Ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto ai fini della custodia nel luogo individuato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- h. Verifica la necessità di provvedere a piccole spese per lo svolgimento delle sue attività e richiede al Direttore Amministrativo l'esecuzione.

Art. 5

Commissione di Seggio

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione di seggio composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Commissione Elettorale che ne individua altresì il Presidente e il Segretario verbalizzante.
2. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
3. La Commissione di seggio redige il verbale delle proprie attività.

Art. 6

Tempi e modi di voto

1. Le elezioni si svolgono un giorno lavorativo durante il quale il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
2. Accertata l'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggio e da almeno uno scrutatore della Commissione di seggio;
3. Il voto di preferenza deve essere espresso barrando la casella o il nome del candidato prescelto, utilizzando l'apposita matita fornita dalla Commissione Elettorale. Non sono ammessi altri segni o simboli sulla scheda elettorale. La duplicità di segni o altri simboli che inducano grave o assoluta incertezza sull'attribuzione del voto rendono la scheda nulla. In materia decide inappellabilmente la Commissione di seggio;
4. La scheda ripiegata viene deposta nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente della Commissione del seggio;
5. La scheda priva di segni è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo;
6. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore sull'elenco elettorale controfirmato da un componente della Commissione di seggio.

Art. 7

Dell'elezione

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata e secondo le modalità stabilite nel Provvedimento di indizione;
2. Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione;
3. Il ballottaggio dovrà avvenire nella prima settimana utile, a partire dal 3° giorno successivo al primo turno e non oltre il 10° giorno dal predetto turno.
Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
4. In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane di età.

Art. 8

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio fissata alle ore 16.00 del giorno di votazione. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione di seggio redige il relativo verbale;
2. La validità del voto deve essere ammessa ogni volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
3. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza;
4. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza;

5. Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
6. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale;
7. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche;
8. Il verbale deve altresì indicare:
 - a. Il numero delle schede scrutinate;
 - b. Il numero degli elettori che hanno votato;
 - c. Il numero delle schede elettorali eventualmente non utilizzate;
9. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti della Commissione di seggio, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale unitamente alla restante documentazione ed al residuo materiale utilizzato per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio;
10. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo cartaceo e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Accademia al termine delle operazioni di spoglio e verbalizzazione;
11. Il materiale e la documentazione elettorale non utilizzati vengono chiusi in apposita busta sigillata e siglata a cura dei componenti della Commissione Elettorale.

Art. 9

Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione di seggio è ammesso ricorso, entro cinque giorni successivi alla pubblicazione all'Albo, da parte di coloro che abbiano interesse all'annullamento o alla riforma delle medesime, alla Commissione elettorale che decide in via definitiva entro tre giorni;
2. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.
3. In assenza di ricorsi alla Commissione Elettorale, avverso le modalità di svolgimento delle votazioni, i risultati diventano definitivi dopo cinque giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

Art. 10

Pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni

Al termine delle suddette operazioni, il Direttore uscente dispone la pubblicazione all'albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto ai fini dei conseguenti adempimenti.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21/07/2014 con delibera n. 828.